

**ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO N.7821 DI RACCOLTA  
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**DENOMINAZIONE**

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**UNDO ADUNANZA S.R.L.**".

**OGGETTO**

2) La società ha come oggetto le seguenti attività:

- l'ideazione, la progettazione, la realizzazione, la riattivazione, l'esecuzione, la compravendita, la gestione, la manutenzione e riparazione, la rappresentanza con e senza deposito, sia in Italia che all'estero, il tutto in gestione diretta o per conto terzi, di impianti e loro componenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate quali il fotovoltaico, eolico, idroelettrico, solare termico, solare termodinamico, biomasse, biogas, cogenerazione e rigenerazione, impianti tecnici e strumenti elettrici ed elettronici, invertitori statici, gruppi di continuità, stazioni di energia, alimentatori, convertitori, devoltori;

- la produzione, il trasporto, la fornitura, la commercializzazione, la distribuzione di energia elettrica e termica sia a privati che a enti pubblici, nel rispetto della normativa vigente;

- l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico sulle risorse alternative, anche acquisendo tecnologie tutelate da privative industriali;

- la prestazione di servizi di gestione energetica per i terzi privati e per le amministrazioni pubbliche, i servizi per la certificazione energetica degli edifici, certificati verdi e titoli di efficienza energetica;

- l'assunzione di rappresentanze commerciali ed agenzie, nonché commissioni sugli acquisti e vendite per conto di committenti diversi dei prodotti legati alle attività sopraelencate;

- la promozione e l'organizzazione di corsi e seminari in ambito tecnico-scientifico, di convegni, fiere, manifestazioni, esposizioni permanenti e temporanee legate allo sviluppo di energie rinnovabili e non rinnovabili;

- l'attività di raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali, solidi e speciali, anche differenziata, di riciclo e vendita degli stessi (il tutto nel rispetto delle leggi vigenti previa richiesta delle dovute autorizzazioni);

- la costruzione, l'acquisto, la vendita di fabbricati e/o porzioni di fabbricati aventi qualsiasi destinazione, e di terreni agricoli ed urbani, lottizzati e da lottizzare, compresa l'eventuale urbanizzazione dei medesimi, nel pieno rispetto delle leggi in materia;

- la permuta e la locazione di immobili di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, sia urbani che rustici, a

pubblici e privati con l'esclusione di ogni attività finanziaria e di leasing;

- l'acquisto, la vendita e la permuta di suoli; la costruzione, la riparazione di opere edilizie ad uso civile, commerciale, industriale, sia pubbliche che private, e di tutta la relativa impiantistica;

- l'esecuzione di lavori di restauro, trasformazione sia interna che esterna, di immobili di qualsiasi genere;

- l'esecuzione di opere idrauliche, acquedotti, fognature, impiantistiche di ogni genere sia pubbliche che private sia per conto proprio che di terzi;

- l'acquisto, la conduzione, l'amministrazione di fondi pubblici e di ogni altra attività connessa con la gestione di fondi e di prodotti agricoli in genere ivi compresa la potatura e l'abbattimento di alberi anche ad alto fusto e lo sfalcio d'erba;

- la promozione dell'agriturismo sui fondi propri o di terzi, provvedendo direttamente alla gestione di villaggi.

La società potrà assumere appalti e subappalti per l'esecuzione delle opere edili sopra specificate e potrà altresì effettuare l'attività di nolo di attrezzature inerenti l'attività edilizia ed esercitare l'attività di scavi, smottamenti e movimenti di terra di ogni tipo e natura. Le attività suddette potranno essere svolte dalla società anche tramite l'assunzione e/o la concessione di subappalti con la facoltà espressa di associarsi ad altre imprese per il conseguimento degli scopi sociali, mediante la partecipazione a gare sia pubbliche che private, nonché mediante la fruizione di concessioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

Potrà inoltre partecipare a qualunque iniziativa volta allo sviluppo delle tecnologie per il risparmio energetico, sfruttando anche leggi regionali, nazionali e comunitarie, atte a promuovere con incentivi economici le iniziative medesime. per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo; potrà avvalersi della collaborazione e assistenza di consulenti e professionisti, docenti e tecnici di società settoriali esterne all'uopo abilitati ex lege 23 novembre 1939 n.1815. Essa potrà inoltre prestare fidejussioni o altro tipo di garanzia, ottenere finanziamenti di ogni tipo e genere, fruttiferi o infruttiferi, nei confronti di enti pubblici e privati; potrà partecipare in società, consorzi e raggruppamenti temporanei, il tutto nel rispetto dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, con esclusione della locazione finanziaria ed in genere di tutte le attività previste dal decreto stesso e comunque vietate per legge o riservate a soggetti speciali, nonché delle istruzioni di cui alla deliberazione del 3 marzo 1994

del comitato interministeriale per il credito e risparmio e delle successive istruzioni della Banca d'Italia. La società potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **SEDE**

3) La Società ha sede in Roma.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali e uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### **DURATA**

4) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

#### **CAPITALE SOCIALE**

5) Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge.

E' consentito il conferimento di tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.2464 e 2465 Cod. Civ.

Qualora il capitale sociale sia determinato in misura inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila) i conferimenti dovranno farsi in denaro e dovranno essere interamente versati.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma 2 c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6) La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in modo non proporzionale alle quote possedute.

#### **DOMICILIAZIONE**

7) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese.

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI**

8) I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente risultanti dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi o consegnata a mano; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata non oltre trenta (30) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) o di consegna della offerta di prelazione.

Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la parte cedente è libera di cedere la propria partecipazione al terzo acquirente entro i successivi sessanta giorni.

Qualora la cessione non avvenga entro tale ultimo termine la parte cedente dovrà espletare nuovamente le formalità previste dal presente articolo.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; qualora la prelazione sia esercitata solo per una parte di quanto offerto, la stessa si intenderà non esercitata e il socio proponente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Dal momento in cui chi ha comunicato la volontà di cedere la propria quota viene a conoscenza della volontà dell'altra parte di esercitare la prelazione, sorge l'obbligo per cedente e cessionario di stipulare entro sessanta giorni il negozio di cessione in forma idonea all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella proposta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, ovvero il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, i soci che esercitano la prelazione acquisteranno la partecipazione versando al cedente o al donatario una somma di denaro determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, la somma determinata ai sensi del successivo art.12. Il diritto di prelazione spetta ai soci

anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

**9)** Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, in ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è comunque richiesto il gradimento dell'Assemblea dei Soci relativo alla persona del nuovo socio, che lo esprime con valutazione discrezionale insindacabile senza obbligo di motivazione.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e le condizioni di cessione. L'organo amministrativo dovrà attivarsi per ottenere dall'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la decisione in ordine al gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo art.30 e nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio che intende cedere la sua partecipazione. La decisione in ordine al gradimento dovrà essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio che intende cedere la sua partecipazione, con lettera raccomandata inviata al domicilio dello stesso.

Qualora entro il suddetto termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente proposto e il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento, entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

Qualora non sia indicato alcun altro acquirente il socio sarà libero di recedere dalla società; detto diritto non può comunque essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società.

**9 Bis)** Non sono soggette a prelazione, gradimento né ad altri vincoli o limiti di sorta la costituzione di pegno su quota e la vendita della quota in esito ad escussione del pegno.

#### **MORTE DEL SOCIO**

**10)** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione per causa di morte; non si applica il superiore art.9).

#### **RECESSO**

**11)** Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 C.C. il socio può recedere in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione presso il competente Registro delle Imprese.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

**12)** Nelle ipotesi di morte o recesso del socio il valore della partecipazione sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi in proporzione al valore del patrimonio sociale.

Le modalità di determinazione del valore della partecipazione e le modalità di rimborso sono disciplinate dall'art.2473 del Codice Civile, salvo diverso accordo tra il socio recedente o gli eredi del socio defunto e la società.

#### **SOCIO UNICO**

**13)** Quando l'intero capitale appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 c.c..

#### **AMMINISTRATORI**

**14)** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c..

#### **DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE**

**15)** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o

dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Per la disciplina delle sostituzioni dei membri del c.d.a. si fa espresso richiamo all'art.2386 del Codice Civile.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore gli altri amministratori devono, entro sette giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**16)** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

**17)** Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti,

che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**18)** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In tal caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art.2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, quinto comma c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci riuniti in Assemblea. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **RAPPRESENTANZA**

**19)** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina.

#### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

**20)** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**21)** La società può nominare l'Organo di Controllo o il Revisore. Nei casi previsti dall'art.2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria e si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

**22)** L'assemblea decide sulla composizione dell'Organo di controllo, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Se l'Organo di Controllo non è unipersonale, si costituisce un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili; il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### **DECISIONI DEI SOCI**

**23)** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'art.2479 del Codice Civile, dal presente statuto e dalle altre norme di legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto (1/5) del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

#### **DIRITTO DI VOTO**

**24)** Hanno diritto di voto i soci risultanti dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

**25)** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.

## **ASSEMBLEA**

**26)** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'elenco depositato presso il Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone o si è opposto alla trattazione dell'argomento.

### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**27)** L'assemblea è presieduta o dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o nel caso di nomina di Coamministratori, dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o audio-video collegati alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo e in detto orario;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, ovvero la possibilità di collegarsi tramite chiamata telefonica con precisazione di orario e modalità della chiamata.

Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento durante l'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere interrotta e se del caso rinviata.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, salvo diversa determinazione del Presidente che accerta la regolarità della costituzione.

#### **DELEGHE**

**28)** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

**29)** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, redatto secondo le modalità previste dalla legge.

#### **QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

**30)** L'assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno una quota pari al **cinquantuno per cento (51%)** dell'intero capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio nel caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art.2368 comma 3 c.c.

#### **BILANCIO ED UTILI**

**31)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione. Nel caso di società tenute alla redazione del

bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio può essere approvato dai soci entro un termine maggiore, ma comunque non superiore a centottanta giorni. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 le ragioni della dilazione.

Ai sensi dell'articolo 2463 c.c., come modificato dall'art.15-bis del D.L.76/2013, convertito dalla L.99/2013, nel caso in cui il capitale sociale fosse fissato in misura inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato per formare la riserva prevista dall'art.2430 c.c., deve essefva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**32)** La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'assemblea. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

#### **NORMA DI CHIUSURA**

**33)** Per la disciplina di quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Firmato in originale GIUSEPPE MONACO

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO

(Art.22, D.Leg.vo n.82/2005 Art.68-ter, Legge n.89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n.96 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 luglio 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale cartaceo depositato alle mie raccolte, conservato a norma di legge.

Roma, il giorno ventotto novembre duemilaventitré.

File firmato digitalmente dal dott. GIANLUCA SBARDELLA Notaio.